



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

ORDINANZA COMMISSARIALE

N. **31/09** DEL **02 FEB. 2009**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2008 relativo alla nomina del Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana;
- VISTO** lo Statuto dell'Associazione adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 1995, n. 97;
- VISTA** l'Ordinanza Commissariale 1 luglio 2005, n. 362/05, con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'Organizzazione e il funzionamento delle Componenti Volontaristiche della Croce Rossa Italiana";
- VISTA** l'Ordinanza Commissariale 14 novembre 2008, n. 2/08, con la quale sono stati commissariati gli Organi di vertice e sciolti gli organi collegiali delle Componenti Volontaristiche della C.R.I. non ausiliarie delle Forze Armate, la regolamentazione di queste ultime essendo riservata ad apposite norme di legge;
- VISTA** l'Ordinanza Commissariale 19 novembre 2008, n. 09/08, con la quale sono stati modificati gli articoli 7, 13, 25, 26, 27, 28, 29, 32 nonché il Titolo III ed il Titolo IV del "Regolamento per l'Organizzazione e il funzionamento delle Componenti Volontaristiche della Croce Rossa Italiana", approvato con la citata O.C. 362/05;
- VISTA** l'Ordinanza Commissariale 24 dicembre 2008, n. 72/08, con la quale sono state apportate ulteriori modifiche, limitatamente alla Componente Pionieri, agli articoli del "Regolamento per l'Organizzazione e il funzionamento delle Componenti Volontaristiche della Croce Rossa Italiana", di cui alla citata O.C. 362/05, al fine di chiarire dubbi interpretativi, rendere più fluidi i processi elettorali e meglio evidenziare le specifiche proprie della Componente Giovane, come deliberato nel corso della I Assemblea Nazionale Pionieri;
- VISTI** i principali documenti della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, di cui la Croce Rossa Italiana è parte, ed in particolare:
- la "*Politica e Strategia della Gioventù*" ("*Youth Policies and Strategies*"), come approvata nel 1991 e confermata nel 1999 dall'Assemblea Generale, massimo organo deliberante della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che rappresenta il documento politico di riferimento in materia di gioventù di Croce Rossa, che prevede come i giovani giocano un ruolo chiave nelle iniziative, rappresentano un *target* importante e devono avere un ruolo nella *leadership* del Movimento e che, di conseguenza, le Società Nazionali devono assicurare che i giovani siano coinvolti nei processi decisionali a tutti i livelli e con strutture adeguate, designando i loro rappresentanti;
 - la "*Dichiarazione finale del Summit Giovanile*", organizzato a Tarragona dalla Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, in cui si ribadisce, tra l'altro, che "*è necessario dare ai giovani la possibilità di avere un ruolo attivo nel processo decisionale in seno alle Società Nazionali stesse*";



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

- l'*Executive Summary*, edito nel 2007, della *Youth Global Consultation*, che analizza l'implementazione della Politica Giovanile della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, e raccomanda alle Società Nazionali di favorire la massima partecipazione dei giovani ai processi decisionali;
- "*The Federation of the Future*", che definisce il processo di organizzazione del lavoro della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, finalizzato a raggiungere l'obiettivo di alleviare le sofferenze dell'umanità, nella parte in cui richiama ad un coinvolgimento attivo della gioventù;
- il documento "*Youth can make the difference*", che ribadisce il coinvolgimento della gioventù nel Movimento, affermando l'importanza della loro presenza nell'ambito delle strutture di *governance*;
- la "*Volunteering Policy*", ove si richiama l'importanza anche delle politiche sulla gioventù;
- le "*Linee guida: Strategia e Politica Giovanile. Un approccio a piccoli passi*", edite Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che sottolineano la necessità di favorire la *leadership* dei giovani Volontari;
- la "*Strategia 2010*" della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ove sottolinea l'importanza della gioventù nell'azione a favore delle categorie vulnerabili;

VISTO il Libro Bianco sulla della Commissione Europea "*Un nuovo impulso per la gioventù europea*", tra l'altro fatto proprio dalla Componente Pionieri nel "*Progetto Associativo*" di cui all'O.C. 21 giugno 2004, n. 445, che definisce la "*partecipazione come presupposto per la democrazia*", ed afferma che "*il messaggio più importante lanciato dai giovani sancisce la loro volontà di partecipare attivamente alla società in cui vivono. Escluderli significa non consentire alla democrazia di funzionare pienamente*";

VISTO il Progetto Associativo della Componente Pionieri, approvato con l'O.C. n. 21 giugno 2004, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione n. 2 adottata dalla I Assemblea Nazionale Pionieri, tenutasi a Bardonecchia il 17-19 ottobre 2008, contenente proposte di modifica al Regolamento;

ALLO SCOPO di recepire il deliberato della I Assemblea Nazionale Pionieri;

CONSIDERATO che i Pionieri della Croce Rossa Italiana sono il corrispettivo delle Componenti Giovani, presenti in tutte le Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, e necessitano di particolari previsioni anche sotto il profilo regolamentare, che facciano tesoro delle peculiarità dell'età degli appartenenti;

CONSIDERATO altresì che la Componente Pionieri è l'unica riconosciuta a livello internazionale e, per l'effetto, non è solo patrimonio della C.R.I. ma della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa alle cui direttive internazionali è sottoposta;

CONSIDERATO inoltre che il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle Componenti presenta – sin dalla sua approvazione – differenze di disciplina per la Componente Pionieri, proprio in omaggio alla sua specificità e che, anche per ragioni di chiarezza interpretativa, è opportuno prevedere un Regolamento specifico;

CONSIDERATO quindi che i Pionieri necessitano di un Regolamento ad hoc, con proprie peculiarità e differenze, rispetto al Regolamento per il funzionamento delle altre tre Componenti Volontaristiche, non ausiliare delle Forze Armate, Regolamento che,



CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO CENTRALE

comunque, è di prossima variazione sotto il profilo dell'ordinamento, dell'accesso e della formazione dei Soci;

CONSIDERATO che la natura della Componente Giovane, quale interfaccia fra giovani ed associazione, implica che tutti i giovani fino all'età di venticinque anni che vogliono accedere alla Croce Rossa Italiana - ad eccezione di coloro i quali intendono essere reclutati all'interno delle Componenti ausiliarie delle Forme Armate, come previsto dalla legge - aderiscano alla Componente Pionieri, potendo poi transitare liberamente ad altro servizio;

RITENUTO che i fascicoli personali di tutti i Volontari della CRI contengono dati giudiziari e sensibili relativi al Socio CRI e che, per l'effetto, debbono essere custoditi dal legale rappresentante dell'Unità periferica o da incaricato nominato con le conseguenti incombenze di legge;

RITENUTO che l'attuale disciplina dei trasferimenti di tutti i Volontari della CRI è eccessivamente farraginoso e non consente al Volontario di esprimere la sua disponibilità di servizio nella sede e nell'attività a lui più congeniale;

RITENUTO che la normativa disciplinare vada espunta dal Regolamento delle Componenti e costituisca Regolamento a parte, di successiva approvazione;

RITENUTO che, frattanto, è opportuno confermare, quantomeno in via transitoria, la normativa disciplinare vigente;

RITENUTO opportuno normare in via transitoria una serie di nuove disposizioni, introdotte con la presente Ordinanza;

CONSIDERATO altresì che la riforma delle altre Componenti Volontaristiche della C.R.I. è parte integrante del processo di riordino dell'intera Croce Rossa Italiana e che tale riorganizzazione dovrà tener conto del nuovo ordinamento della Componente Giovane;

ASSUNTI I POTERI di cui all'articolo 48 comma primo dello Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa;

DETERMINA

di approvare il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Componente Giovane della Croce Rossa Italiana nel testo allegato, parte integrante della presente Ordinanza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Avv. Francesco Rocca)

*Il provvedimento
non compare alcun*



CROCE ROSSA ITALIANA

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMPONENTE GIOVANE
DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

it's young



it's ours

ART. 1 - (OGGETTO DEL REGOLAMENTO)

Il presente Regolamento, in armonia con le disposizioni dello Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, le indicazioni del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e nel rispetto delle leggi vigenti, disciplina l'accesso, l'organizzazione, l'ordinamento e le attività della Componente Giovane della CRI, denominata "Pionieri".

La Componente opera nei diversi livelli istituzionali con pari dignità con le altre Componenti Volontaristiche della Croce Rossa Italiana, con le quali impronta la propria azione alla reciproca intesa e mutua collaborazione.

ART. 2 - (DEFINIZIONI)

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) Gruppo: nucleo essenziale della Componente, composto dai Pionieri che svolgono servizio, e costituito in un ambito territoriale omogeneo, pari a quello di un Comune o di una municipalità di un'Area Metropolitana ed afferente ad un Comitato CRI;
- b) Ispettore: organo di vertice della Componente ai vari livelli, con funzioni di direzione, coordinamento e rappresentanza delle istanze dei Volontari, nonché proposta ed organizzazione, anche su delega degli organi di Comitato CRI;
- c) Commissario: organo di vertice temporaneo, nominato in casi specifici e con poteri analoghi a quelli dell'Ispettore;
- d) Responsabile: organo di vertice temporaneo, nominato nei Gruppi di nuova costituzione in attesa dello svolgimento delle elezioni e con poteri analoghi a quelli dell'Ispettore;
- e) Assemblea: organo deliberante della Componente ai vari livelli, con funzioni di elaborazione di linee generali di sviluppo, attività ed obiettivi strategici, nonché di verifica di raggiungimento dei fini programmati.

ART. 3 - (MISSION)

I Pionieri, quale Componente Giovane della Croce Rossa Italiana, hanno come costante esempio l'opera di Henry Dunant, fondatore del Movimento, e si impegnano ad agire per il perseguimento dei fini statuari con creatività, speranze, coraggio, spontaneità e spirito giovanili, adoperandosi per "mobilitare il potere dell'umanità".

La pianificazione delle attività dei Pionieri, a tutti i livelli, costituisce la politica della gioventù dell'intera Croce Rossa Italiana, ed è finalizzata allo sviluppo della Componente

Giovane dei Volontari, facendo tesoro della loro motivazione, del loro idealismo, e delle loro peculiarità, il tutto posto al servizio delle attività istituzionali del Movimento.

Tale politica, finalizzata a migliorare la società in cui viviamo e le condizioni di vita dei soggetti vulnerabili, allo scopo di "alleviare le sofferenze di chi si trova in difficoltà", è sintetizzabile dall'assioma "educare per partecipare, partecipare per agire, agire per migliorare", ed è volta alla creazione di uno spazio associativo che permette ai giovani di crescere responsabilmente relazionandosi con i collettivi più indifesi, cogliendone i bisogni e le aspettative e partecipando allo sviluppo di una efficace azione di solidarietà.

Ruolo essenziale dei Pionieri è, inoltre, quello di educare i giovani affinché facciano propri i valori del Movimento, attraverso l'applicazione del metodo dell'educazione alla pari.

Proprio per questo i Pionieri sono l'unica Componente della Croce Rossa Italiana, non ausiliaria delle Forze Armate, alla quale i giovani di età compresa fra gli otto e i venticinque anni possono accedere.

TITOLO I

- ACCESSO E PERMANENZA -

ART. 4 - (ADESIONE)

Può aderire alla Croce Rossa Italiana in qualità di Pioniere chiunque sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) espressa volontà di adesione ai principi del Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa;
- b) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea o di uno Stato non comunitario, purché in possesso dei permessi previsti dalla normativa vigente in materia;
- c) età compresa tra otto e venticinque anni. La permanenza è ammessa anche successivamente, in relazione alle attività svolte e con le limitazioni di cui al presente Regolamento;
- d) assenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti la destituzione dai pubblici uffici;
- e) idoneità psico-fisica, in relazione all'attività da svolgere, certificata ai sensi della normativa vigente;

- f) versamento della quota di Socio Attivo della CRI, come stabilita dal Comitato Centrale;
- g) impegno a svolgere volontariamente e gratuitamente le attività, anche di tipo intellettuale e professionale, che consentano il raggiungimento dei fini statuari dell'Associazione.

La domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo approvato dal Consiglio Nazionale, è presentata presso un Comitato Locale CRI, se costituito, o presso un Comitato Provinciale CRI. Per i minorenni è richiesta l'autorizzazione dei genitori o di chi ne esercita la tutela.

In assenza di impedimenti, la domanda è accettata dal Vertice di Componente che l'ha istruita.

Fra gli otto ed i tredici anni si accede alla Croce Rossa Italiana come fruitori del servizio, secondo quanto previsto da un progetto educativo approvato periodicamente da ogni Gruppo Pionieri, sulla scorta delle direttive del Consiglio Nazionale della Componente.

ART. 5 - (PERCORSO FORMATIVO DI BASE)

Entro sei mesi dall'accettazione della domanda di iscrizione, il Pioniere è tenuto a prendere parte ad un corso base di formazione soggetto a verifica finale.

Il programma e la durata del corso sono approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale della CRI.

L'organizzazione dei singoli corsi è demandata alla competenza dei Gruppi Pionieri, se costituiti, o degli Ispettorati Provinciali Pionieri.

La comunicazione dell'attivazione del corso ed il relativo programma sono inviati al Presidente del Comitato CRI competente ed al Vertice di Componente sovraordinato.

Alla verifica finale è preposta una commissione, proposta dall'Ispettore di Gruppo e così composta:

- a) dal Presidente del Comitato territorialmente competente o da un suo delegato, che la presiede;
- b) da un Docente del Corso in possesso della qualifica di Monitore o del titolo di Medico o Infermiere;
- c) da un Istruttore di Diritto Internazionale Umanitario;
- d) dall'Ispettore Provinciale Pionieri o suo delegato;
- e) dall'Ispettore del Gruppo Pionieri.

Il verbale d'esami è redatto, in duplice originale, dall'Ispettore di Gruppo e sottoscritto da tutta la Commissione. La scheda di valutazione individuale è inserita nel fascicolo personale del Pioniere.

Al Pioniere che ha superato positivamente il corso è rilasciato un attestato conforme agli standard europei, definito dal Consiglio Direttivo Nazionale della CRI.

ART. 6 - (PERCORSO FORMATIVO DI APPROFONDIMENTO)

Superato l'esame, il Pioniere segue un periodo di tirocinio teorico-pratico, della durata di tre mesi, finalizzato a:

- a) acquisire competenza specifica sulle attività da svolgere;
- b) conoscere le specificità della Componente e le attività svolte dal Gruppo;
- c) prendere cognizione delle principali normative vigenti;
- d) integrarsi con gli altri Volontari CRI e con il personale dipendente al fine di creare quel legame di fiducia e rispetto che è alla base di ogni associazione.

Il periodo deve rispondere a criteri di qualità e professionalità ed è organizzato secondo le necessità e le direttive stabilite in sede locale.

ART. 7 - (DIRITTI)

Il Pioniere nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto:

- a) ad essere identificato come Socio Attivo della Croce Rossa Italiana in tutte le situazioni in cui si trovi a svolgere la sua attività istituzionale. A tal fine, egli riceve apposito tesserino, la cui foggia è stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale della CRI;
- b) ad usufruire di locali idonei, di mezzi e materiali messi a disposizione dall'Associazione;
- c) ad usufruire di idonee uniformi la cui foggia, unitamente a quella dei distintivi, è disciplinata con provvedimento del Consiglio Direttivo Nazionale della CRI;
- d) all'assicurazione che copre:
 1. la responsabilità civile;
 2. le malattie contratte in servizio, gli infortuni occorsi ed i danni subiti per causa di servizio;
 3. il rischio connesso al ritiro o sospensione della patente di guida per causa di servizio;
 4. i danni arrecati a terzi;

5. le spese legali connesse alla sua tutela, ove citato per motivi di servizio e/o nell'espletamento di cariche associative.

In caso di esercitazioni e di impiego operativo per emergenza si applicano le misure vigenti per la Protezione Civile. La copertura assicurativa decorre dalla data di accettazione della domanda di iscrizione;

- e) a periodico accertamento sanitario, in funzione delle attività svolte, a cura e con oneri a carico del Comitato CRI di appartenenza e secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- f) ad ottenere l'anticipo oppure il rimborso delle somme spese, in relazione a missioni approvate dal Comitato CRI di appartenenza, nonché ad usufruire dei benefici previsti dalle norme vigenti, comprese le spese di vitto per i pasti durante le ore di servizio, da erogarsi con le medesime condizioni stabilite per il personale dipendente dell'Ente;
- g) a partecipare, con voto libero, uguale e segreto, alla designazione dei membri degli organi statuari dell'Associazione;
- h) a partecipare, con voto libero, uguale e segreto, alla designazione dei rappresentanti della Componente. Ciascun Pioniere acquisisce il diritto di elettorato attivo e passivo decorsi dodici mesi dal superamento della verifica finale relativa al corso base di formazione. I diritti elettorali per la designazione dei rappresentanti della Componente vengono meno al compimento dei trentacinque anni di età. Se l'età viene raggiunta nel corso del mandato rappresentativo, il Pioniere porta comunque a compimento il mandato in corso e non è più rieleggibile. Il Pioniere che abbia un'età superiore ai trentacinque anni non può ricoprire le cariche di Commissario nella Componente o di Responsabile di un Gruppo Pionieri neocostituito;
- i) ad essere informato periodicamente dell'andamento delle attività e delle iniziative avviate dal Comitato CRI e dalla Componente;
- j) a trasferirsi senza altra formalità ad altro Gruppo, anche di diversa Componente non ausiliaria delle Forze Armate, con le modalità di cui al successivo articolo 14 e con l'automatico riconoscimento di anzianità, titoli e qualifiche;
- k) ad esprimere in ogni circostanza il proprio pensiero attraverso comunicazioni scritte o verbali in via gerarchica.

Per ogni Pioniere è costituito un fascicolo, conservato ed aggiornato con le garanzie e le modalità previste dalla normativa in materia di riservatezza dei dati personali nonché del relativo trattamento.

Nel fascicolo personale sono inseriti l'estratto del verbale d'esami relativo al corso base di accesso, particolari attitudini, eventuali qualifiche professionali o titoli vari, acquisiti all'interno o all'esterno dell'Associazione, nonché copia di tutti i documenti relativi ai provvedimenti disciplinari eventualmente irrogati.

Il fascicolo è conservato presso il Comitato CRI e, nel rispetto della normativa vigente, è visionabile dal Presidente e dal Vertice di Gruppo, ai quali è altresì demandato il suo aggiornamento.

ART. 8 - (DOVERI)

Il Pioniere nell'espletamento del servizio deve mantenere un comportamento corretto e degno dell'Associazione cui appartiene. In particolare è tenuto a:

- a) osservare i Principi Fondamentali della Croce Rossa;
- b) usare nei rapporti con i terzi cortesia, comprensione, fermezza ed onestà, nonché operare con imparzialità e rispetto verso tutti i soggetti destinatari dell'attività;
- c) osservare lealmente e diligentemente lo Statuto, i regolamenti, le altre norme vigenti nell'Associazione;
- d) improntare il suo comportamento a serietà ed impegno, in osservanza alle disposizioni emanate dagli Organi direttivi centrali e periferici della CRI e della Componente;
- e) osservare rigorosa riservatezza su quanto udito, visto o fatto durante l'attività di servizio;
- f) rispettare ed utilizzare adeguatamente i simboli, le uniformi, gli equipaggiamenti e qualsiasi altro tipo di materiale appartenente all'Associazione;
- g) non coinvolgere la Croce Rossa Italiana in attività di propaganda promossa o organizzata da movimenti politici o associazioni di chiara ispirazione politica;
- h) non iscriversi ad associazioni che perseguono finalità in contrasto con i Principi del Movimento;
- i) seguire in ogni occasione, sia all'interno dell'Associazione che nei contatti esterni, la via gerarchica quale determinata dallo Statuto e dal presente Regolamento;
- j) versare annualmente al Comitato CRI di appartenenza la quota associativa, entro i termini stabiliti dal Comitato Centrale

Se il Pioniere è designato a ruoli di rappresentanza dell'Associazione e dei Soci, è altresì tenuto a:

- a) prendere parte attiva all'organismo per la durata prevista;

- b) approfondire la natura e la funzione dell'organismo stesso;
- c) prepararsi adeguatamente per la trattazione dei temi posti all'ordine del giorno, anche raccogliendo valutazioni e consigli degli altri Volontari;
- d) astenersi dal prendere parte a decisioni di cui è parte in causa;
- e) assicurarsi che venga tenuta una fedele verbalizzazione della riunione, a trasmetterne periodicamente gli esiti ed a garantire – al termine del mandato – trasmissione esaustiva di informazioni e documentazioni per favorire la continuità e l'azione efficace di chi subentra.

TITOLO II

- ATTIVITÀ E FORMAZIONE -

ART. 9 - (ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEI SOCI CRI)

Il Pioniere, adeguatamente formato e preparato, può partecipare a tutte le attività istituzionali dell'Associazione.

Ogni Pioniere, richiamandosi ai Principi e agli Ideali del Movimento, nel rispetto delle normative della Croce Rossa Italiana nonché delle proprie peculiarità ed inclinazioni, concorre allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) formazione in materia di educazione sanitaria e primo soccorso;
- b) interventi di protezione civile e di soccorso psicologico in caso di calamità ed emergenza;
- c) diffusione del Diritto Internazionale Umanitario;
- d) attività socio-sanitarie e socio-assistenziali anche sulla base di convenzioni stipulate con Enti pubblici e privati ed Istituzioni;
- e) attività speciali finalizzate al soccorso ed alla tutela della vita umana;
- f) ogni altra iniziativa Istituzionale conforme ai fini statutari, in quanto previamente esaminata ed approvata dal Consiglio Direttivo del Comitato CRI di appartenenza.

ART. 10 - (ATTIVITÀ PECULIARI)

I Pionieri operano attivamente nelle aree della Salute, della Pace, del Servizio alla Comunità, della Cooperazione Internazionale e dello Sviluppo.

Nelle prime quattro aree i Pionieri lavorano con i differenti collettivi vulnerabili, ovvero con tutti coloro che si trovano in pericolo a causa di situazioni rischiose che minacciano la loro sopravvivenza o la loro capacità di vivere con un minimo di sicurezza sociale,

economica e di dignità umana, proponendo iniziative concrete per il miglioramento della comunità.

L'attività dei Pionieri è, inoltre, orientata all'efficienza, alla comunicazione, alla promozione delle iniziative intraprese ed al loro sostegno. Tali azioni, tipiche dell'area Sviluppo, hanno l'obiettivo di aumentare la visibilità dell'Associazione, dei suoi Principi e delle sue modalità di azione, partecipando attivamente al sostegno verso i vulnerabili.

L'opera dei Pionieri nelle aree di intervento ed il loro iter formativo sono disciplinati da un documento, denominato "Progetto Associativo", approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale della CRI su proposta degli Organi Collegiali Nazionali della Componente.

ART. 11 - (FORMAZIONE)

L'azione dei Pionieri presuppone un intervento a monte, volto ad assicurare professionalità a qualsiasi tipo di servizio reso all'interno ed all'esterno.

La competenza si acquisisce mediante una serie di eventi formativi cui i Pionieri prendono parte nel corso della loro crescita professionale ed anagrafica. Tali eventi mirano ad arricchire gradualmente il Volontario, creando delle figure specializzate e facendo sì che – nel tempo – l'operatore diventi formatore.

Gli eventi sono strutturati in un percorso caratterizzato da tre stadi successivi:

- a) il primo, a carattere informativo-formativo, che tende alla conoscenza e corrisponde alla fase dell'educare per partecipare;
- b) il secondo, a carattere formativo, che mira alla competenza e corrisponde alla fase del partecipare per agire;
- c) il terzo, a carattere formativo magistrale, che punta all'abilità e corrisponde alla fase dell'agire per migliorare.

La "Scuola Nazionale di formazione della Componente Pionieri", istituita per il perseguimento delle finalità di formazione ed aggiornamento, promuove e realizza iniziative formative avanzate nell'ambito delle aree di attività della Componente, fra cui:

- a) eventi di formazione previsti dal Progetto Associativo;
- b) campi, seminari e convegni destinati all'aggiornamento dei formatori della Scuola e di tutti gli appartenenti alla Componente;
- c) eventi informativi e formativi destinati a tutti i Soci della Croce Rossa Italiana ed a giovani non appartenenti all'Associazione.

ART. 12 - (PERMANENZA NELLA QUALIFICA)

Il Pioniere mantiene la qualifica di Socio Attivo se:

- a) svolge regolarmente, ed almeno a cadenza mensile, l'attività concordata con il vertice locale della Componente ovvero con i responsabili da questo delegati, nel quadro delle direttive generali dell'Associazione e della Componente e nel rispetto della programmazione annuale del Comitato CRI e del Gruppo;
- b) versa annualmente, ed entro i termini previsti, la quota di associazione alla CRI;
- c) assolve agli incarichi conferiti.

La permanenza è, inoltre, subordinata al persistere dei requisiti psico-fisici necessari all'espletamento dell'attività da svolgere.

La perdita della qualifica è disposta con provvedimento del vertice di Gruppo.

Il Pioniere può, in qualsiasi momento, rassegnare le dimissioni dall'Associazione, perdendo diritti e prerogative conseguenti.

ART. 13 - (RUOLO DI RISERVA)

Il Pioniere che, per giustificato motivo, deve assentarsi dal servizio, può chiedere di essere iscritto nel ruolo di riserva.

L'istanza va presentata all'Ispettore di Gruppo e viene annotata nel fascicolo personale dell'interessato. Con le medesime modalità, il Pioniere comunica il rientro in servizio attivo.

La permanenza nel ruolo di riserva è consentita per un periodo massimo di un anno, decorso il quale il Pioniere perde la qualifica con provvedimento d'ufficio del vertice del Gruppo d'appartenenza.

Durante la permanenza nei ruoli di riserva il Pioniere è tenuto al versamento della quota associativa e mantiene le prerogative dell'elettorato attivo di cui al presente Regolamento.

ART. 14 - (TRASFERIMENTI)

Il Pioniere, che intende trasferirsi ad altro Gruppo, presenta apposita richiesta al proprio Ispettore locale, che istruisce la pratica e la trasmette al Presidente del Comitato CRI.

Il trasferimento è disposto, senza altra formalità:

- a) dal Presidente del Comitato, qualora si tratti di Gruppi, anche di diversa Componente, afferenti allo stesso Comitato;
- b) di concerto fra i due Presidenti di Comitato CRI, qualora si tratti di Gruppi, anche di diversa Componente, afferenti a Comitati diversi. In tal caso il Presidente del

Comitato CRI di provenienza trasmette, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali, il fascicolo personale del Pioniere trasferito, conservandone copia agli atti.

Del provvedimento di avvenuto trasferimento viene data comunicazione ai vertici dei Gruppi interessati.

Il trasferimento di un Pioniere ad un Gruppo di altra Componente, non ausiliaria delle Forze Armate, è subordinato al compimento del ventiseiesimo anno di età.

Il Pioniere trasferito mantiene, anche ai fini elettorali, la medesima anzianità di servizio che possedeva in precedenza, nonché tutte le qualifiche acquisite a seguito della frequenza di corsi di formazione, specializzazione o altro organizzati dall'Associazione e della Componente.

Il trasferimento può essere negato solo:

- a) nel caso in cui il Pioniere sia soggetto a procedimento disciplinare. In tal caso, il trasferimento è disposto non appena il procedimento disciplinare sia stato definito;
- b) nei trenta giorni precedenti la consultazione elettorale per l'elezione di Vertice del Gruppo di destinazione. In tal caso, il trasferimento è disposto non appena il procedimento elettorale è concluso.

Con le modalità indicate dai primi tre commi del presente articolo è autorizzato lo svolgimento temporaneo del servizio in contemporanea presso altro Comitato CRI. Il servizio svolto è certificato con apposita relazione dal Presidente del Comitato presso il quale il Pioniere ha prestato servizio.

ART. 15 - (REVISIONE DEGLI ELENCHI)

Entro il mese di gennaio di ogni anno, il vertice di Gruppo revisiona l'elenco dei Pionieri che hanno prestato servizio nella Componente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e ne dà comunicazione al Comitato CRI di appartenenza e ai vertici Provinciale e Regionale della Componente stessa.

I Volontari titolari di cariche o di incarichi previsti dal presente Regolamento e dallo Statuto CRI sono considerati in servizio attivo.

ART. 16 - (NORME DISCIPLINARI)

Nell'esercizio dell'attività il Pioniere è soggetto alle norme disciplinari previste per i Soci Attivi della CRI.

ART. 17 - (CONSEGUENZA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI)

Il Pioniere, che ricopre cariche elettive previste dal presente Regolamento, decade dalle stesse se sottoposto a provvedimento disciplinare di sospensione o di espulsione dalla Componente.

Ricorrendo tale ipotesi, il vertice della Componente gerarchicamente sovraordinato procede alla nomina di un Commissario, seguendo le procedure di cui al successivo articolo 24.

Il Pioniere incorso nel provvedimento disciplinare della sospensione non può candidarsi ad alcuna delle cariche di cui al presente Regolamento per un periodo di trentasei mesi a far data dalla definitività del provvedimento.

I provvedimenti disciplinari dell'ammonizione scritta, della sospensione e dell'espulsione sono inseriti nel fascicolo personale dell'interessato.

TITOLO III - ORDINAMENTO -

ART. 18 - (COSTITUZIONE DEI GRUPPI)

Per la costituzione di un nuovo Gruppo sono necessarie almeno dieci adesioni di Pionieri, in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento.

La costituzione del Gruppo Pionieri è disposta dal vertice nazionale della Componente, su proposta del vertice provinciale che, a sua volta, ha acquisito i pareri del Presidente del Comitato CRI competente e del vertice regionale della Componente.

Con la medesima procedura è disposto lo scioglimento di un Gruppo, il cui numero di Soci rimane, per oltre dodici mesi, inferiore alle dieci unità. I Pionieri del Gruppo in chiusura sono di diritto trasferiti nel Gruppo Pionieri territorialmente più vicino.

La nomina del Responsabile, che svolge le funzioni di vertice locale in attesa dell'indizione delle elezioni, è disposta dal vertice regionale della Componente.

ART. 19 - (ORGANI)

Fatto salvo il disposto statutario, gli Organi della Componente Pionieri CRI assumono, a tutti i livelli, la seguente denominazione:

- a) Assemblea dei Giovani della Croce Rossa Italiana;
- b) Ispettore dei Giovani della Croce Rossa Italiana.

L'Assemblea:

- a) è il massimo organo deliberante;
- b) delibera sui programmi ed i piani di attività annuali proposti dall'Ispettore;
- c) elabora le linee generali di sviluppo, le attività e gli obiettivi strategici;
- d) verifica il raggiungimento dei fini programmati.

La convocazione è disposta tramite avviso contenente l'ordine del giorno, affisso all'albo almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione. Dell'Assemblea, convocata e presieduta dall'Ispettore, deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario all'uopo nominato, e trasmesso al Presidente del Comitato CRI competente nonché al vertice di Componente sovraordinato entro i successivi quindici giorni.

L'Ispettore:

- a) ha funzioni di direzione e coordinamento, organizzazione, proposta, ed esecuzione del deliberato dell'Assemblea;
- b) coordina le attività della Componente e redige la relazione annuale da sottoporre all'Assemblea;
- c) può individuare un proprio Vicario;
- d) può nominare cinque Delegati Tecnici, ciascuno per ogni Area del Progetto Associativo nonché esperti e referenti per singole iniziative e progetti.

L'Ispettore dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta consecutivamente. In ogni caso, è immediatamente ineleggibile al ruolo anche chi abbia ricoperto il mandato per di vertice, eletto o nominato, per oltre sei anni consecutivi. L'Ispettore può essere sfiduciato dall'organo che lo ha eletto su richiesta di inserimento all'ordine del giorno da parte di almeno un terzo dei componenti. La mozione di sfiducia, che può essere proposta una sola volta nel triennio, è approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti e provoca la decadenza del vertice e la nomina di un Commissario, con le modalità definite dall'articolo 24.

A livello nazionale sono inoltre costituiti il Consiglio Nazionale ed il Consiglio Esecutivo.

Tutte le cariche elettive di cui al presente Regolamento sono incompatibili:

- a) tra di loro;
- b) con il percepimento di emolumenti da parte della CRI;
- c) con la titolarità di cariche presso altra Associazione, che persegue scopi ed attività istituzionali analoghi a quelli della CRI.

Il diritto di opzione si esercita entro cinque giorni dall'elezione. Il mancato esercizio comporta la decadenza dalla carica cui si è stati eletti.

ART. 20 - (ORGANI NAZIONALI)

L'Assemblea Nazionale:

- a) è costituita dagli Ispettori, Commissari o Responsabili dei Gruppi Pionieri, dagli Ispettori e dai Commissari Provinciali e Regionali, dai Vice Ispettori Nazionali e dall'Ispettore Nazionale. Se un Ispettore non può partecipare all'Assemblea, egli può delegare per iscritto il Vice Ispettore;
- b) si riunisce in via ordinaria ogni due anni nonché, all'occorrenza, in via straordinaria su richiesta del Consiglio Nazionale e previa autorizzazione del Presidente Nazionale della CRI;
- c) si riunisce validamente con la presenza, in prima convocazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, la presenza di almeno 1/3 dei componenti;
- d) delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Nazionale:

- a) è costituito dagli Ispettori o Commissari Regionali, dagli Ispettori o Commissari Provinciali delle province autonome di Trento e Bolzano, dai Vice Ispettori Nazionali e dall'Ispettore Nazionale. Se un Ispettore Regionale non può partecipare alla riunione, può delegare per iscritto il Vicario, se nominato;
- b) ha funzioni di analisi dell'attività sul territorio nazionale, proposta e pianificazione di nuovi servizi, nonché di aggiornamento dei protocolli operativi;
- c) promuove campagne di azione e di sensibilizzazione su tematiche di interesse giovanile;
- d) è convocato dall'Ispettore Nazionale, che lo presiede, tramite avviso con l'ordine del giorno comunicato tramite posta elettronica almeno quindici giorni prima della data fissata per la sua riunione;
- e) si riunisce almeno tre volte l'anno, nonché ogni qualvolta che per motivata necessità ne faccia richiesta un terzo dei propri membri;
- f) si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti;
- g) delibera a maggioranza dei presenti. Di ciascuna riunione del Consiglio Nazionale deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto da chi lo presiede e dall'estensore appositamente nominato;

Il Consiglio Esecutivo:

- a) è composto dall'Ispettore Nazionale e da tre Vice Ispettori Nazionali;

- b) è eletto dal Consiglio Nazionale, per l'occasione allargato ai vertici provinciali della Componente, fra i Soci Attivi iscritti alla stessa da almeno quattro anni;
- c) rende esecutive le direttive emanate dal Consiglio Nazionale, provvede alla soluzione delle problematiche di rilievo nazionale, assolve agli incarichi delegati dal Consiglio Nazionale e ne predispone l'ordine del giorno e dei lavori;

L'Ispettore Nazionale:

- a) è il rappresentante della Componente a livello nazionale;
- b) può individuare tra i Vice Ispettori Nazionali il proprio Vicario, che ne svolge le funzioni in caso di sua assenza o impedimento. Della nomina deve essere data comunicazione formale al Presidente Nazionale della CRI ed agli Ispettori Regionali.

In caso di dimissioni di un Vice Ispettore Nazionale prima della scadenza naturale del mandato, l'Ispettore Nazionale provvede a nominare un sostituto, scelto tra i membri del Consiglio Nazionale. Il subentrante rimane in carica per la parte residua del mandato del Consiglio Esecutivo. L'atto di nomina deve essere comunicato entro dieci giorni al Presidente Nazionale della CRI ai fini della proclamazione.

In caso di dimissioni dell'Ispettore Nazionale prima della scadenza naturale del mandato, si procede all'indizione di nuove elezioni di tutto il Consiglio Esecutivo.

ART. 21 - (ORGANI REGIONALI)

Sono Organi Regionali della Componente:

- a) l'Assemblea Regionale, costituita dagli Ispettori o Commissari Provinciali, dagli Ispettori, dai Commissari e dai Responsabili dei Gruppi, regolarmente costituiti nella regione. Le riunioni sono valide se è presente almeno un terzo dei componenti. L'Assemblea Regionale si riunisce su convocazione dell'Ispettore Regionale, in via ordinaria almeno due volte all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta che per motivata necessità ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Le deliberazioni dell'Assemblea Regionale sono adottate a maggioranza dei presenti. Se, per giustificato motivo, un membro dell'Assemblea Regionale è impedito a partecipare, può delegare per iscritto il proprio Vicario;
- b) l'Ispettore Regionale, eletto dagli Ispettori e Commissari Provinciali nonché dagli ispettori, Commissari e Responsabili dei Gruppi della regione, rappresentante della Componente a livello regionale, può individuare tra gli Ispettori Provinciali il proprio Vicario, che svolge le funzioni in caso di sua assenza o impedimento. Della nomina

deve essere data comunicazione formale al Presidente del Comitato Regionale CRI, all'Ispettore Nazionale ed ai vertici della Componente in regione.

ART. 22 - (ORGANI PROVINCIALI)

Sono Organi Provinciali della Componente:

- a) l'Assemblea Provinciale, costituita dagli Ispettori, dai Commissari e dai Responsabili dei Gruppi, regolarmente costituiti nell'ambito provinciale. L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno dall'Ispettore Provinciale; le riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. L'Ispettore di Gruppo impossibilitato a partecipare può formalmente delegare il proprio Vicario, se nominato;
- b) l'Ispettore Provinciale, eletto dagli Ispettori, dai Commissari e dai Responsabili dei Gruppi della provincia, rappresentante della Componente a livello provinciale, può individuare tra gli Ispettori Locali il proprio Vicario, che svolge le funzioni in caso di sua assenza o impedimento. Della nomina deve essere data comunicazione formale al Presidente del Comitato Provinciale CRI, all'Ispettore Nazionale, all'Ispettore Regionale ed agli Ispettori dei Gruppi della provincia.

Qualora in una provincia non risultino costituiti almeno due Gruppi Pionieri, gli organi provinciali coincidono con gli organi dell'unico Gruppo costituito.

ART. 23 - (ORGANI LOCALI)

Sono Organi di Gruppo della Componente:

- a) l'Assemblea di Gruppo, composta da tutti i Pionieri appartenenti al Gruppo. L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria almeno tre volte all'anno e, in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei Volontari. Essa è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei componenti. L'Assemblea del Gruppo assume le decisioni a maggioranza dei presenti;
- b) l'Ispettore ed i Vice Ispettori di Gruppo, eletti dai Pionieri in possesso dei diritti elettorali. L'Ispettore è il rappresentante della Componente a livello locale, può individuare tra i due Vice Ispettori il proprio Vicario, che ne svolge le funzioni in caso di sua assenza o impedimento. Della nomina deve essere data comunicazione formale al Presidente del Comitato CRI competente, all'Ispettore Regionale ed all'Ispettore Provinciale.

In caso di dimissioni di un Vice Ispettore di Gruppo prima della scadenza naturale del mandato, l'Ispettore provvede a nominare un sostituto che, scelto tra i Pionieri del Gruppo titolari del diritto di elettorato passivo, rimane in carica per la parte residua del mandato. L'atto di nomina deve essere affisso entro dieci giorni all'Albo del Comitato CRI e comunicato entro lo stesso termine al Presidente del Comitato CRI d'appartenenza per la proclamazione, oltre che all'Ispettore Provinciale e Regionale della Componente.

In caso di dimissioni dell'Ispettore di Gruppo prima della scadenza naturale del mandato, si procede all'indizione di nuove elezioni anche per i Vice Ispettori.

ART. 24 - (COMMISSARIAMENTO)

Il commissariamento di un vertice della Componente è disposto dall'Organo gerarchicamente superiore, sentito il Presidente del Comitato CRI del livello territoriale corrispondente, ricorrendo i seguenti casi:

- a) qualora nel corso di una procedura elettorale si registri la mancanza di candidati;
- b) in caso di decadenza dalla carica, conseguente all'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione o dell'espulsione;
- c) a seguito di mozione di sfiducia deliberata dall'Assemblea.

In caso di dimissioni di un Ispettore prima della scadenza naturale del mandato, la nomina del Commissario è disposta solo ove il dimissionario non assicuri l'ordinaria amministrazione delle attività.

A tutti i livelli, il Commissario è un Pioniere che non abbia un'età superiore a trentacinque anni e rimane in carica per un periodo massimo di dodici mesi, improrogabili, entro il quale devono essere indette nuove elezioni per il rinnovo delle cariche elettive. I suoi poteri, ove non sia disposto altrimenti, sono i medesimi di quelli dell'Ispettore che ha sostituito. Il Commissario può essere sostituito prima dello spirare dei dodici mesi con la stessa procedura con cui è stato nominato.

La nomina del Commissario Nazionale della Componente è disposta dal Consiglio Direttivo Nazionale della CRI, sentito il Consiglio Nazionale Pionieri. Si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

ART. 25 - (PARTECIPAZIONE AGLI ORGANI STATUTARI DELLA CRI)

Gli Ispettori della Componente, a tutti i livelli, sono gli organi di vertice membri di diritto dei Consigli Direttivi dei Comitati CRI. Nessuno, in loro vece, può essere delegato a parteciparvi.

Ove, all'interno del Comitato Locale CRI, siano costituiti più Gruppi Pionieri, il vertice membro del Consiglio Direttivo è eletto a scrutinio segreto tra gli stessi, all'uopo e senza indugio convocati dall'Ispettore Provinciale.

TITOLO IV **- NORME ELETTORALI -**

ART. 26 - (INDIZIONE)

Le elezioni degli Ispettori di Componente e, ove previsti, dei Vice Ispettori, sono indette con provvedimento del Presidente del Comitato CRI competente, d'ufficio o su richiesta dell'Ispettore gerarchicamente sovraordinato, con il quale viene altresì concordata la data di svolgimento dell'esperimento elettorale.

Nel caso di rinnovo delle cariche di vertice a tutti i livelli, il provvedimento di indizione è approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale della CRI, che stabilisce altresì il calendario elettorale delle consultazioni.

Nel caso di contestuale rinnovo degli organi statuari, le elezioni del vertice di Componente sono indette nel medesimo giorno e le operazioni di votazione e spoglio sono svolte dallo stesso seggio elettorale.

La valutazione della titolarità del diritto di elettorato attivo e passivo in capo al Pioniere CRI è effettuata con riferimento al giorno in cui si tengono le consultazioni.

ART. 27 - (MODALITÀ DI CANDIDATURA)

Gli Ispettori a tutti i livelli sono eletti in un'unica tornata elettorale con votazione a scrutinio segreto. L'elezione si svolge con la partecipazione di almeno 1/3 degli aventi diritto ed è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Non sono ammesse deleghe di voto.

A livello nazionale, l'elezione per l'Ispettore ed i Vice Ispettori avviene in lista collegata, firmata da tutti i candidati e con il medesimo programma elettorale.

A livello locale, le candidature possono essere presentate singolarmente per Ispettore e Vice Ispettori, ovvero è facoltà presentare la candidatura in un'unica lista collegata. Non sono ammesse al voto liste collegate che non prevedano la presenza di un Ispettore e di due Vice Ispettori candidati.

Le elezioni si svolgono con la predisposizione di due distinte schede:

- a) scheda contenente i nominativi dei candidati ad Ispettore di Gruppo singolarmente presentatisi ed i nominativi dei candidati ad Ispettore di Gruppo presentatisi in lista collegata con i nominativi dei due Vice Ispettori compresi nella lista;
- b) scheda contenente i nominativi dei candidati a Vice Ispettori singolarmente presentatisi.

Qualora riporti il maggior numero di preferenze un candidato ad Ispettore di Gruppo singolarmente presentatisi, sono eletti i due candidati a Vice Ispettore singolarmente presentatisi che hanno raggiunto il maggior numero di preferenze, e si prescinde dalle preferenze espresse ai candidati Vice Ispettori compresi nelle liste collegate.

Qualora riporti il maggior numero di preferenze un candidato ad Ispettore presentatisi in lista collegata con i nominativi dei due candidati a Vice Ispettore, sono eletti i membri i cui nominativi sono compresi nella lista che ha raggiunto il maggior numero di preferenze.

ART. 28 - (CALENDARIO ELETTORALE E ADEMPIMENTI)

Gli adempimenti connessi allo svolgimento delle elezioni sono a carico del Comitato CRI di competenza, che assicura il rispetto delle seguenti scadenze:

- a) pubblicazione degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, nei trenta giorni precedenti la data fissata per le elezioni. Detti elenchi sono redatti e sottoscritti dal vertice uscente e controfirmati dal Presidente del Comitato CRI competente. Gli elenchi possono essere variati nei successivi cinque giorni, ad istanza di chi ne abbia interesse, inviata al Presidente del Comitato medesimo. In ogni caso, eventuali rettifiche, modifiche o integrazioni degli elenchi sono sottoscritte dagli Organi che li hanno firmati e non modificano le scadenze previste;
- b) scadenza delle candidature, nei venti giorni precedenti la data fissata per le elezioni. Ciascun candidato deve far pervenire la propria candidatura, corredata da un programma di non più di cinque cartelle dattiloscritte, al Presidente del Comitato e all'Ispettore di Componente del livello gerarchico sovraordinato rispetto a quello per il quale si procede alle elezioni. La candidatura è ammissibile solo se sottoscritta dal candidato;
- c) affissione dell'elenco dei candidati redatto dal Presidente del Comitato CRI secondo l'ordine di presentazione delle candidature, e sottoscritto anche dal vertice di Componente del livello sovraordinato, da rendere pubblico unitamente ai programmi elettorali, nei quindici giorni precedenti la data fissata per le elezioni;

- d) nomina del seggio elettorale, entro i dieci giorni precedenti la data fissata per le elezioni. Il seggio è formato dal Presidente del Comitato CRI o suo delegato, che lo presiede, e da due Pionieri CRI designati dal vertice della Componente sovraordinato. In caso di improvvisa assenza o impedimento del Presidente del seggio elettorale, assume le funzioni il componente più anziano per iscrizione alla CRI. In caso di improvvisa assenza o impedimento di uno o più componenti il seggio elettorale, il Presidente del seggio nomina uno o più membri in loro sostituzione. Ai predetti componenti competono tutti gli adempimenti per il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e di spoglio delle schede. Per le elezioni del Consiglio Esecutivo, gli adempimenti assegnati ai Comitati CRI sono assolti dal Presidente Nazionale, che presiede il seggio elettorale e di cui nomina due membri fra i componenti del Consiglio Nazionale;
- e) proclamazione dell'eletto, trascorsi cinque giorni dalla chiusura delle operazioni elettorali, ove non sia pervenuto alcun reclamo. Qualora, in esito alla procedura elettorale, due candidati, o liste di candidati, ottengano il medesimo numero di voti validi, risulta eletto il candidato, o la lista del candidato Ispettore, che annovera il maggior numero di anni di servizio nella Croce Rossa Italiana e, in caso di ulteriore parità, il candidato più giovane per età. La proclamazione è inviata a tutti i vertici della Componente sovraordinati.

ART. 29 - (OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO)

Il seggio elettorale si insedia almeno un'ora prima dell'orario fissato, per far fronte alle operazioni preliminari di predisposizione delle schede e di sistemazione dell'aula di votazione, e rimane aperto per le operazioni di voto almeno quattro ore consecutive.

Le schede elettorali, vidimate dai membri del seggio medesimo prima delle operazioni di voto, riportano i nominativi dei candidati in ordine di presentazione delle candidature.

Lo spoglio delle schede è pubblico e ha inizio dopo il completamento delle operazioni di voto, senza interruzioni.

Di tutte le operazioni elettorali deve essere data esplicita menzione nel verbale che, sottoscritto da tutti i componenti del seggio, è immediatamente trasmesso in plico sigillato al Presidente del Comitato CRI, unitamente alle schede. Estratto del verbale è contestualmente affisso all'albo del Comitato CRI.

ART. 30 - (RICORSI)

A pena di decadenza, qualsiasi ricorso concernente le operazioni elettorali deve essere presentato per iscritto all'Organo che ha indetto le elezioni entro i cinque giorni successivi alla votazione.

Competente all'esame del ricorso è il Comitato CRI gerarchicamente superiore a quello responsabile del procedimento elettorale. Il ricorso è deciso di concerto con il vertice di Componente, gerarchicamente sovraordinato a quello per cui si procede alle elezioni, entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali, in mancanza di una decisione espressa, il ricorso s'intende accolto.

Per i ricorsi riguardanti l'elezione dei vertici nazionali della Componente, la competenza è attribuita al Presidente Nazionale della CRI.

ART. 31 - (COMMISSARI AD ACTA)

Ove il vertice in carica non ponga in essere adempimenti elettorali al cui esperimento si debba procedere con immediatezza, il vertice di Componente sovraordinato agisce in sostituzione o nomina un Commissario ad acta.

Nel caso delle elezioni per il Consiglio Esecutivo tale potere spetta al Presidente Nazionale della CRI.

TITOLO V

- DISPOSIZIONE TRANSITORIE E FINALI -

ART. 32 - (ADOZIONE E MODIFICHE)

Il presente Regolamento è adottato dal Commissario Straordinario della CRI, entra immediatamente in vigore ed abroga, per la Componente Pionieri, il disposto dell'O.C. n. 362/05 dell'1 luglio 2005 e di ogni altra norma in contrasto precedentemente emanata, fatto salvo quanto dagli articoli seguenti.

Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale della CRI, sentito il Consiglio Nazionale della Componente.

ART. 33 - (ADEMPIMENTI DEI COMITATI PERIFERICI DELLA CRI)

Entro e non oltre novanta giorni dall'approvazione del presente Regolamento, i Comitati Locali e Provinciali C.R.I. pongono in essere ogni utile attività ed iniziativa per la gestione dei fascicoli personali dei Pionieri.

ART. 34 - (ADEMPIMENTI DEL COMITATO CENTRALE CRI)

Entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Commissario Straordinario della CRI, su proposta della Componente Pionieri, approva i provvedimenti che disciplinano:

- a) il programma del corso base di accesso e la foggia del relativo attestato;
- b) la foggia del tesserino dei Pionieri;
- c) l'uniforme dei Pionieri.

ART. 35 - (ADEMPIMENTI IN ORDINE ALLE NORME DISCIPLINARI)

In attesa della ridefinizione della normativa disciplinare dei Soci CRI, del relativo procedimento e della costituzione degli organi di Comitato ad essa deputati, rimangono in vigore le norme disciplinari di cui agli articoli 16, 17 e 18 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle Componenti Volontaristiche di cui all'O.C. 362/05 dell'1 luglio 2005.

ART. 36 - (ADEMPIMENTI DELLA COMPONENTE GIOVANE DELLA CRI)

A far data dall'1 settembre 2009 l'accesso alla Croce Rossa Italiana dei Volontari che non hanno ancora compiuto ventisei anni avviene esclusivamente nella Componente Pionieri.

Il comma precedente non si applica a chi vuole iscriversi alle Componenti Ausiliarie delle Forze Armate.

I Vertici Regionali della Componente Pionieri, in accordo con i Vertici dei Comitati Regionali, approvano un piano annuale per l'apertura dei Gruppi Pionieri nei Comitati CRI dove non sono costituiti, al fine di venire incontro alla loro esigenza di sviluppo sul territorio.

Il Volontario di altra Componente, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, può chiedere il trasferimento alla Componente Giovane con le modalità di cui al precedente articolo 14.

ART. 37 - (NORMA DI SALVAGUARDIA)

Le procedure finalizzate alla costituzione o allo scioglimento di nuovi Gruppi, già attivate alla data di approvazione del presente Regolamento sono concluse secondo le disposizioni previgenti.

Le elezioni indette per la Componente Pionieri proseguono secondo quanto già disposto

con altri provvedimenti commissariali e nel rispetto della regolamentazione previgente.
I Commissari in carica, non in possesso dei requisiti previsti di cui all'articolo 7 lettera h) dal Regolamento, decadono dal loro mandato. La loro sostituzione è disposta con le modalità previste dal Regolamento medesimo.



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

ORDINANZA COMMISSARIALE

0.126 - 1/1 DEL **23 MAR. 2011**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTI** gli articoli 9, 10 e 20 dello Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, approvato con D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97;
- VISTO** l'articolo 24, comma 2 della legge 42/2009, approvato anche ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, che riconosce il ruolo di Roma come capitale della Repubblica, determinando la nascita di un nuovo ente territoriale (denominato per l'appunto "Roma Capitale"), il cui ordinamento è disciplinato con legge dello Stato;
- VISTO** il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, che ha dettato le norme per l'ordinamento della capitale;
- VISTA** l'O.C. 2 febbraio 2009, n. 31, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Componente Giovane della C.R.I.;
- RITENUTO** opportuno adeguare la struttura regolamentare e, soprattutto, far sì che essa consenta la presenza dei Giovani all'interno dei Municipi di Roma, al fine di essere sempre più vicini alle esigenze dei vulnerabili, mantenendo altresì un coordinamento delle risorse, simile a quello che compete ad un Ispettorato Provinciale;
- CONSIDERATO** che la proposta di costituire un nuovo Ispettorato appare congrua rispetto alle necessità rapportate, nonché aderente al nuovo ordinamento di Roma Capitale;
- SULLA PROPOSTA** dell'Ispettorato Nazionale Pionieri C.R.I., sulla quale si è concordemente espresso il Servizio XI, avanzata sulla scorta degli incontri avuti con i Vertici dei Giovani CRI del Gruppo di Roma, provinciale di Roma, regionale del Lazio, nonché della deliberazione n. 42 del 6 febbraio 2011 del Consiglio Nazionale dei Giovani della C.R.I.;

DETERMINA

1. Dopo l'articolo 23 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Componente Giovane della C.R.I. (O.C. 2 febbraio 2009, n. 31), è inserito il seguente:
"ART. 23 *bis* - (ORDINAMENTO DEI GRUPPI COSTITUITI NELLA CAPITALE D'ITALIA)

Al fine di adeguare la struttura alle peculiarità della Capitale d'Italia nonché consentire una più incisiva presenza dei Pionieri C.R.I. all'interno dei Municipi al servizio dei collettivi



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

vulnerabili, ai sensi e per gli effetti previsti dal presente Regolamento, l'ente Roma Capitale è parificato ad una provincia.

Sono Organi della Componente in Roma Capitale:

- a) l'Assemblea capitolina dei Giovani della Croce Rossa Italiana, costituita dagli Ispettori, dai Commissari e dai Responsabili dei Gruppi regolarmente costituiti nell'ambito di Roma Capitale. L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno dall'Ispettore capitolino; le riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. L'Ispettore di Gruppo impossibilitato a partecipare può formalmente delegare un Vice Ispettore;
- b) l'Ispettore capitolino dei Giovani della Croce Rossa Italiana, eletto dagli Ispettori, dai Commissari e dai Responsabili dei Gruppi di Roma Capitale, rappresentante della Componente a livello capitolino, può individuare tra gli Ispettori Locali il proprio Vicario, che svolge le funzioni in caso di sua assenza o impedimento. Della nomina deve essere data comunicazione formale al Presidente del Comitato Locale CRI di Roma, all'Ispettore Nazionale, all'Ispettore Regionale ed agli Ispettori dei Gruppi della Capitale. L'Ispettore capitolino è titolare dei medesimi poteri e funzioni di un Ispettore Provinciale con competenza esclusiva sui Gruppi di Roma Capitale, favorisce lo scambio di buone pratiche e di formazione fra i Gruppi capitolini nonché la cura delle manifestazioni ufficiali della Capitale, ove delegato dall'Ispettore Nazionale.

I Gruppi Pionieri C.R.I. costituiti all'interno dell'ente territoriale di Roma Capitale assumono la denominazione dei rispettivi Municipi”.

2. Dopo l'articolo 37 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Componente Giovane della C.R.I. (O.C. 2 febbraio 2009, n. 31), è inserito il seguente:

“ART. 38 – (NORME TRANSITORIE RELATIVE ALL'ORDINAMENTO DEI GRUPPI COSTITUITI NELLA CAPITALE D'ITALIA)

Entro quindici giorni dall'approvazione della presente Ordinanza, l'Ispettore Nazionale Pionieri C.R.I. detta, con autonomo provvedimento, ogni adempimento necessario per l'attuazione della nuova regolamentazione, favorendo in particolare un censimento delle attività in essere sul territorio della Capitale, nonché l'apertura di nuovi Gruppi nelle Municipalità.

Entro il medesimo termine è costituito l'Ispettorato capitolino, mediante la nomina – da parte del Vertice Regionale Pionieri C.R.I. in carica – di un Commissario, al quale l'Ispettore Provinciale di Roma *pro tempore* passa senza indugio le consegne relative ai Gruppi Pionieri C.R.I. costituiti nella Capitale.

È previsto l'intervento sostitutivo di cui all'articolo 19 dell'O.C. 25 agosto 2009, n. 250/09, norma già direttamente applicabile al Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Componente Giovane della C.R.I.”.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Avv. Francesco Rocca)

L'atto non comporta oneri
Il Dirigente del Servizio 8°
(D.ssa Patrizia De Luca)

0126-11

23 MAR. 2011